

x la notifica a:

- 1) avv. Alberto Marchetti
- 2) FALASCHI ALESSANDRA elett. domiciliat. of. avv. A. Marchetti
- x la comunicazione a:
3) P.A. DOTT. PORPORA

TRIBUNALE DI PISA

Il GIP – Giudice dell'Esecuzione

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 10.4.2014, ove il difensore del condannato ha insistito nell'accoglimento del ricorso in data 18.2.2014 e il PM si è rimesso;

OSSERVA

Con il ricorso sopra indicato, il condannato ha chiesto rideterminarsi la pena inflitta con la sentenza n. 137/2012 di questo GIP: a fondamento del ricorso, il condannato rileva che la predetta pena è stata determinata sulla base dell'allora vigente art. 73, 1° bis c, DPR n. 309/90, nel testo introdotto dal DL n. 272/05, convertito in L. n. 49/06, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 32/14, mentre, in conseguenza di tale ultimo provvedimento, la condotta criminosa troverebbe sanzione nell'art. 73, DPR n. 309/90 previgente (c.d. Iervolino-Vassalli), applicabile in quanto norma più favorevole.

Il ricorso va accolto.

Al riguardo, deve essere, innanzitutto, osservato che la condotta attribuita al condannato consiste nell'aver acquistato o comunque ricevuto un quantitativo di hashish, da destinare al successivo spaccio: tale fatto, ascritto formalmente al comma 1 bis della norma allora incriminatrice, corrisponde a quello contemplato nel comma 1 dell'art. 73 come applicabile in conseguenza della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale, posto che anche

quest'ultima norma non sanziona la condotta diretta a soddisfare un uso personale contemplato dall'art. 75 previgente, punendo, quindi, la destinazione allo spaccio. Non essendo intervenuta una definitiva abrogazione della norma che ha determinato l'inflizione della condanna, non può essere applicato l'art. 673 CPP. Ciò posto, va tenuto presente, anche se avente a oggetto le conseguenze, derivanti, sulla pena inflitta con condanna ormai irrevocabile, dalla sopravvenuta dichiarazione dell'illegittimità costituzionale di una circostanza valutata per la determinazione della pena stessa, l'insegnamento giurisprudenziale, secondo cui: "...gli artt. 136 Cost. e 30, commi terzo e quarto, legge n. 87 del 1953, ostano alla esecuzione della porzione di pena inflitta dal Giudice della cognizione in conseguenza dell'applicazione di una circostanza aggravante dichiarata costituzionalmente illegittima. Spetta per conseguenza al Giudice dell'esecuzione il compito di individuare la porzione di pena corrispondente e di dichiararla non eseguibile, previa sua determinazione..." (in tal senso, Cass. Sez. 1^a, 27.10.2011, n. 977): tale principio risulta applicabile anche all'ipotesi di reviviscenza di una norma abrogata da altra più sfavorevole poi dichiarata incostituzionale, in quanto "...il principio per il quale i rapporti che sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva e irretrattabile conclusione mediante sentenza passata in giudicato non vengono intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalità, trova dunque eccezione in materia penale, grazie al disposto del quarto comma dell'art. 30...che impedisce di dare esecuzione alla condanna pronunciata in applicazione della norma dichiarata incostituzionale...", cosicchè il Giudice

dell'esecuzione *“provveda alla determinazione della pena che non può essere posta in esecuzione... nonché di quella residua, che è invece da eseguire”*. Nella presente fattispecie, il condannato è stato giudicato sulla base di una fattispecie punita con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da Euro 26.000 a Euro 260.000, mentre la norma applicabile in conseguenza della citata dichiarazione di incostituzionalità è sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 5.164 a Euro 77.468, evidentemente più favorevoli. Spettando a questo Giudice di individuare la pena che non può essere posta in esecuzione, va rilevato che la sanzione congrua non può essere riferita al minimo edittale attualmente applicabile, soltanto perché il Giudice della cognizione aveva in tal modo quantificato la pena base: e in effetti, deve essere osservato che era stato inflitto il minimo allora vigente anche tenendosi in considerazione il tipo di sostanza stupefacente e, quindi, la minore gravità dell'acquisto di una droga c.d. leggera rispetto ad analoga condotta relativa a una droga c.d. pesante sanzionata, però, sulla base della medesima “forbice” di pene. Alla medesima determinazione nel minimo edittale, invece, si può giungere sul rilievo che il . . . era tossicodipendente: una buona parte della sostanza stupefacente acquistata, quindi, era destinata all'uso personale e ciò determina un ridimensionamento del quantitativo disponibile per lo spaccio, con conseguente attenuazione della gravità del reato. Determinata ex art. 133 CP la pena base in anni due di reclusione ed Euro 5.400 di multa, essa va diminuita ad anni uno e mesi quattro ed Euro 3.600,

per le attenuanti generiche, da ridurre per la scelta del rito a mesi dieci e gg. venti ed Euro 2.400: essendo stata inflitta la pena di anni due e mesi otto ed Euro 12.000, la parte non eseguibile corrisponde ad anni uno, mesi nove e gg. dieci ed Euro 9.600.

PQM

dichiarata non eseguibile, nei confronti di _____, la pena inflitta con sentenza n. 137/12 di questo GIP, nella misura di anni uno, mesi nove e gg. dieci di reclusione ed Euro 9.600 di multa, residuando la pena di mesi dieci e gg. venti di reclusione ed Euro 2.400 di multa.

Si comunichi al PM, al condannato e al difensore.

Pisa, 15.4.2014.

Il GIP – Giudice dell'esecuzione

Guido Bufardecì

16.04.2014

TRIBUNALE DI PISA - UFFICIO G.I.P.

Si attesta, ex art. 42,54 2° comma Disp. Att. c.p.p.

Di aver trasmesso il testo originale, composto di

N. facciate.

Pisa, 16.04.2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Fabio Biagi